

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE A TELECOM ITALIA  
S.P.A. DI AREE EDIFICABILI RICADENTI NEL P.E.E.P. NUCLEO "D" FAVARO VENETO,  
AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 20\_\_ (duemila\_\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_\_ mese di \_\_\_\_\_ in  
Mestre in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Dinanzi a me \_\_\_\_\_, Notaio residente  
in \_\_\_\_\_ ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di \_\_\_\_\_,  
sono comparsi i signori:

- \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il  
Palazzo Comunale, che agisce nella sua qualità di Dirigente Responsabile del  
Settore \_\_\_\_\_ dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile,  
del COMUNE DI VENEZIA, con sede a Venezia, Palazzo Ca' Farsetti, San Marco  
numero 4136, codice fiscale 00339370272, dotato di idonei poteri di  
rappresentanza a norma dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  
n. 267, come risulta dal provvedimento sindacale di attribuzione di  
incarico, avente decorrenza dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
che si allega al presente atto sotto la lettera "A" da una parte, (in  
seguito indicata anche come "comune");

- il signor \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
domiciliato per la carica presso la sede sociale nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
e come tale in rappresentanza della società "TELECOM ITALIA Spa", con sede  
in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, codice fiscale e P. IVA \_\_\_\_\_,  
munito degli occorrenti poteri in virtù di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, che  
in estratto autentico al presente si allega sotto la lettera \_\_\_\_\_, società

di seguito denominata "\_\_\_\_\_"(in seguito indicata anche come "concessionario");

Detti comparsi, della cui identità personale io Notaio sono certo,

**PREMESSO CHE**

- il Comune è proprietaria degli immobili, così catastalmente identificati:
  - COMUNE DI VENEZIA
  - Catasto Terreni Fg. 159 (centocinquantanove) (ex Sez. Favaro Fg. 14)
  - mappale n. 2766 di ha 00.10.96 Qualità Classe \_\_\_\_\_
  - mappale n. 2164 di ha 00.00.17 Qualità Classe \_\_\_\_\_
  - mappale n. 2156 di ha 00.01.24 Qualità Classe \_\_\_\_\_
  - mappale n. 2161 di ha 00.00.47 Qualità Classe \_\_\_\_\_
  - mappale n. 2162 di ha x.xx.xx Qualità Classe \_\_\_\_\_
  - mappale n. 2158 di ha x.xx.xx Qualità Classe \_\_\_\_\_
  - mappale n. 2165 di ha x.xx.xx Qualità Classe \_\_\_\_\_
- con delibera n. 104 del 20/02/1978, il Consiglio Comunale ha approvato l'assegnazione in diritto di proprietà, ai sensi della L. 865/1971, alla S.I.P, Società italiana per l'esercizio telefonico, dell'area di mq. 1350 circa, insistente nel Nucleo "D" PEEP Favaro Veneto, distinta al N.C.T. alla Sez. Favaro Fg. 14, mapp. 1016, disponendo di provvedere con successivo atto all'approvazione dello schema di convenzione per la cessione dell'area;
- con decreto n. 752 del 16/06/1978, la Regione Veneto ha definito l'indennità provvisoria di espropriazione di porzione del mapp. 1016, Sez. Unificata Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14), di mq. 1354 pari a lire 16.897.920, maggiorata eventualmente dell'indennità aggiuntiva di

- esproprio di cui all'art. 17 della L. 865/1971 all'atto della cessione volontaria, se convenuta;
- in data 17/04/1978 è stato approvato il planivolumetrico della centrale prot. 72/1977, con ordinanza sindacale n. 486;
  - con delibera n. 436 del 04/05/1979, il Consiglio Comunale ha accettato la determinazione dell'indennità provvisoria stabilita dal succitato decreto regionale n. 752 del 16/06/1978 e ha stabilito l'indennità definitiva da corrispondere agli espropriandi, pari a lire 25.346.880 (€ 13.090,57) (importo costituito dall'indennità provvisoria di lire 16.897.920 + 50% art. 14 L. 10/1977, pari a lire 8.448.960, per cessione volontaria);
  - con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 833, prot. 5044 del 31/03/1980, è stata pronunciata l'espropriazione definitiva degli immobili;
  - in data 01/02/1979, è stato sottoscritto il verbale di trasferimento in possesso dell'area, senza che sia seguita, tramite apposita convenzione, la formale cessione dell'area;
  - sul presupposto dell'avvenuta assegnazione dell'area, e comunque nelle more della regolarizzazione patrimoniale, sono stati rilasciati alla S.I.P. i seguenti titoli abilitativi edilizi:
    - concessione edilizia prot. 72/1977 - approvazione del planivolumetrico di dettaglio;
    - concessione edilizia prot. 840/1977 - costruzione della centrale telefonica;
    - concessione edilizia prot. 691/1979 - recinzione;
    - autorizzazione edilizia in sanatoria prot. 1134/1985 - opere interne;

- concessione edilizia in sanatoria prot. 15572/02 ex capo IV° L. 47/1985 - modifiche forometriche alla centrale telefonica in difformità alla concessione edilizia e costruzione recinzione di pertinenza;
- asseverazione edilizia prot. 4117/1991 - opere di manutenzione straordinaria;
- autorizzazione edilizia prot. 13712/1993 - installazione traliccio per ponte radio;
- concessione edilizia prot. 93/159324/13735 - sopraelevazione;
- denuncia inizio attività prot. 11090/2001 - opere interne;
- denuncia inizio attività prot. 100327/2006 - impianti;
- denuncia inizio attività prot. 101463/2006 - opere di manutenzione straordinaria;
- Altro \_\_\_\_\_;
- a seguito di frazionamento n. 236726 del 10/01/2006 redatto dall'Amministrazione Comunale, l'originaria porzione del mappale 1016 Sez. Unificata Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14) di mq. 1350 circa è stata distinta nei seguenti mappali:
  - mapp. 2157 Sez. Unificata Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14) di mq. 755,00, mapp. 2160 di mq. 341,00 e mapp. 2164 di mq. 17,00 per un totale di mq. 1.113,00 tutti compresi entro la recinzione in rete metallica, con destinazione urbanistica a "D.6.a - attrezzature di gestione degli impianti tecnologici";
  - mapp. 2156 Sez. Unificata Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14) di mq. 124,00 e mapp. 2161 Sez. Unificata Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14) di

- mq. 47,00 per un totale di mq 171,00, ad ovest del fabbricato, esterni alla recinzione, con destinazione urbanistica a zona residenziale di completamento ed espansione, sottozona "B3";
- mapp. 2162 sez. Unificata Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14) di mq. 12,00, mapp. 2158 di mq. 51,00 e mapp. 2165 di mq. 3,00 per un totale di mq. 66, ad ovest del fabbricato, destinati a viabilità e costituenti il marciapiede di Via Monte Mesola;
  - il Settore Espropri in data 06/04/2006 ha comunicato, altresì, che oggetto di regolarizzazione patrimoniale dovevano essere esclusivamente i mapp. 2156, 2157, 2160, 2161 e 2164 Sez. Unificata Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14), per complessivi mq. 1284,00, rimanendo nella disponibilità dell'Amministrazione comunale i marciapiedi individuati dai mapp. 2165, 2158 e 2162. Per quanto riguardava i mappali 2156 e 2161 (mq. tot 171) Sez. Unificata Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14) espropriati alla ditta Saccoman Ruggero, che non sembravano utilizzati da Telecom Italia Spa, era prescritto il diritto di retrocessione dell'area alla ditta espropriata;
  - con TM Protocollo 2014/280253 del 18/12/2014, con oneri sostenuti dalla A. C., si è provveduto alla fusione degli originali mapp. 2157 e 2160, con la generazione del nuovo mapp. 2766 di mq 1.096;
  - in data 10/02/2015, con oneri sostenuti dalla A. C., è stata approvata l'istanza di accertamento della proprietà immobiliare urbana da parte dell'Agenzia delle Entrate, con attribuzione del sub. 2 mapp. 2766 al fabbricato esistente, realizzato dal concessionario;
  - con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione finalizzato a regolarizzare la situazione

patrimoniale dell'area, mai precedentemente definita, prevedendo, in luogo della cessione in proprietà prevista originariamente ma mai formalizzata, la costituzione del diritto di superficie per un periodo di 90 anni in favore di Telecom Italia Spa (ex S.I.P) sull'area su cui insiste la centrale telefonica, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso ad "impianto tecnologico" dell'immobile;

- ove brevità lo richieda, il Comune di Venezia sarà di seguito indicato come "Comune" e l'altra parte come "concessionaria";

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti, della cui identità personale io Notaio ho certezza a norma di legge, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Concessione del diritto di superficie. Proprietà superficiaria**

Il Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 35 della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni, quale proprietario delle aree edificabili così contraddistinte all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Venezia, Comune di Venezia, Fg. 159 (ex Sez. Favaro Fg. 14):

1. mapp. 2766 di ha 00.10.96 Qualità Classe \_\_\_\_\_

2. mappale n. 2164 di ha 00.00.17 Qualità Classe \_\_\_\_\_

per un totale di mq. 1113,00, con destinazione urbanistica a "D.6.a - attrezzature di gestione degli impianti tecnologici";

3. mappale n. 2156 di ha 00.01.24 Qualità Classe \_\_\_\_\_

4. mappale n. 2161 di ha 00.00.47 Qualità Classe \_\_\_\_\_

per un totale di mq 171,00 - ad ovest del fabbricato, con destinazione urbanistica a zona residenziale di completamento ed espansione, sottozona "B3";

**CONCEDE**

alla soc. TELECOM ITALIA Spa che, come sopra rappresentato, accetta, per sé e per i suoi aventi causa, a norma di legge,

#### **IL DIRITTO DI SUPERFICIE**

sull'area come sopra individuata ed evidenziata in colore rosso nella planimetria che si allega sub. \_\_\_\_;

Sull'area oggetto di concessione, il concessionario dichiara di aver realizzato un fabbricato ad uso "Centrale Telefonica" e relative pertinenze, di cui alla concessione edilizia prot. 840/1977, e un successivo ampliamento in sopraelevazione, di cui alla concessione edilizia prot. 93/159324/13735, per un volume complessivo di mc. 7076 circa.

Su tale area, il concessionario ha diritto di mantenere il fabbricato con la destinazione "centrale telefonica", di cui ai citati provvedimenti abilitativi edilizi, a servizio di reti di comunicazione elettronica.

Qualsiasi modifica di tale destinazione d'uso è subordinata alla risoluzione del presente contratto e contestuale rinegoziazione di un nuovo contratto di costituzione del diritto di superficie, nel rispetto della normativa urbanistica, fatta salva la possibilità di sostituire la convenzione attribuyente diritti reali di godimento con un atto di cessione dell'area, previo versamento del corrispettivo, determinato secondo le modalità e criteri vigenti al momento della trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.

#### **Art. 2 - Corrispettivo del diritto di superficie e OO. UU.**

Il corrispettivo della presente concessione è costituito dal costo di acquisizione delle aree concesse in diritto di superficie nella misura di €. 90.363,92 (novantamilatrecentosessantatre/92), attualizzato su base ISTAT (FOI) a dicembre 2023, per quanto riguarda la componente relativa alla quota

parte del costo globale di acquisizione da parte del Comune delle aree comprese nell'ex P.E.E.P. nucleo "D" Favaro Veneto", approvato con D.M. Lavori Pubblici 10/02/1965 n. 4911, e maggiorato di € 3.045,12 (tremilaquarantacinque/12) per la denuncia catastale dell'immobile, per un totale di € 93.413,04 (novantatremilaquattrocentotredici/04).

Per quanto riguarda il costo degli oneri di urbanizzazione, le concessioni edilizie prot. 840/1977, rilasciata in data 23/09/1978, per la costruzione della centrale telefonica e prot. 93/159324/13735, rilasciata in data 27/09/1994, per la sopraelevazione risultano esenti dal pagamento degli stessi, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria (impianto tecnologico).

**Art. 3 - Modalità di pagamento del corrispettivo del diritto di superficie**

La concessionaria ha effettuato il pagamento del corrispettivo, secondo quanto stabilito ed accettato nel precedente art. 2, prima della stipulazione della presente concessione, giusto versamento effettuato mediante \_\_\_\_\_ eseguito in data \_\_\_\_\_ per il tramite della Banca \_\_\_\_\_, e accreditato sul conto corrente bancario IT07Z0306902126100000046021 intestato alla Tesoreria del Comune di Venezia, causale Cap. 440103 - 305 Concessione in diritto di superficie, C.R.O. \_\_\_\_\_; per la quale somma la sottoscrizione medesima costituisce quietanza.

**Art. 4 - Esonero della quota del costo di costruzione**

Il Comune, ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.P.R. 380/2001, ha esonerato la ditta concessionaria dal pagamento della parte del contributo per il rilascio del permesso di costruire commisurato al costo di costruzione, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria (impianto tecnologico).

#### **Art. 5 - Durata, rinnovo ed estinzione della concessione**

La presente concessione di diritto di superficie ha durata di 90 anni, come previsto dall'art. 35, comma 5, della L. 865/1971, decorrente dal 01/02/1979 (data del verbale di trasferimento dell'area), fermo restando l'obbligo di mantenere l'immobile realizzato ad uso centrale telefonica e relative pertinenze, a servizio di reti di comunicazione elettronica, in conformità ai titoli abilitativi edilizi rilasciati, sopra elencati.

#### **Art. 6 - Caratteristiche tipologiche dell'edificio**

L'edificio costruito dal concessionario sull'area oggetto della presente concessione, per quanto concerne le caratteristiche tipologiche e costruttive, è stato realizzato nel rispetto:

- a) delle disposizioni di legge in materia di edilizia economica e popolare;
- b) del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare del Comune di Venezia, approvato a norma della legge 18/04/1962 n. 167, con D.M. Lavori Pubblici 10/02/1965 n. 4911 e successive varianti interne;
- c) delle norme di regolamento edilizio e di igiene dell'epoca di realizzazione.

Si dà atto che per detto edificio e relative pertinenze sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi edilizi prot. n. 840/1977, 691/1979, 1134/1985, 15572/02/M, 4117/1991, 13712/1993, 13735/1993, 11090/2001, 100327/2006 e 101463/2006.

#### **Art. 7 - Agibilità dell'edificio**

Si dà atto che i lavori di costruzione sono stati regolarmente iniziati ed ultimati nei termini previsti, senza rilievi da parte del Comune concedente e che sarà cura della concessionaria, qualora il fabbricato non risulti in

possesto del certificato di agibilità, presentare apposita domanda agli uffici competenti, entro 60 giorni dalla stipula del presente atto.

**Art. 8 - Allacciamenti alle pubbliche reti di servizi**

Il concessionario si impegna ad assumere tutti gli eventuali oneri relativi all'allacciamento alle reti dei pubblici servizi, nonché ogni altro ulteriore onere che dovesse risultare necessario per l'integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione primaria del fabbricato esistente.

Il concessionario ha già provveduto, con onere interamente a proprio carico, all'esecuzione degli allacciamenti dell'edificio costruito sull'area oggetto della presente concessione ai servizi di fognatura, gas, acqua potabile, energia elettrica, etc.

**Art. 9 - Divieto di cessione del diritto di superficie**

È comunque vietata, salvo preventiva autorizzazione del Comune, la cessione a terzi del diritto di superficie relativo all'area.

Trattandosi di area concessa al fine di soddisfare originariamente esigenze di interesse pubblico (telefonia di Favaro Veneto), la concessionaria potrà alienare il fabbricato solo a seguito della trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.

**Art. 10 - Divieto di cessione o locazione del fabbricato e/o pertinenze**

È altresì vietata la cessione e/o locazione, a qualunque titolo anche parziale, del fabbricato ad uso "Centrale Telefonica" e relative pertinenze, salva la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

**Art. 11 - Sanzioni a carico del concessionario in caso di decadenza**

Il Comune potrà dichiarare decaduta la concessionaria o suoi aventi causa, con conseguente estinzione del diritto di superficie, nel caso di cambio di

destinazione d'uso dell'immobile senza la preventiva autorizzazione comunale e rinegoziazione del presente contratto.

La pronuncia di decadenza della concessione dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati, con contemporanea fissazione di un termine di almeno 60 giorni, entro il quale la concessionaria potrà presentare le proprie deduzioni alle inosservanze contestate.

In caso di decadenza il Comune tratterà a titolo di penale il 50% del corrispettivo della concessione e sarà comunque tenuto a versare alla concessionaria un indennizzo corrispondente al valore dell'edificio legittimamente realizzato, a seguito di stima tecnica concordata tra le parti, decurtato, a titolo di penale, di una quota pari al 50%.

Le spese di valutazione dell'indennizzo da corrispondere, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla pronuncia di decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie saranno ad esclusivo carico dei soggetti inadempienti.

#### **Art. 12 - Destinatari degli impegni e obblighi**

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente dovranno essere trascritti nei Registri Immobiliari.

La concessionaria si impegna per sé e propri aventi causa, in caso di alienazione dei fabbricati, ad allegare copia della presente convenzione corredata degli estremi di registrazione e trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, nei relativi rogiti di compravendita.

#### **Art. 13 - Garanzia del concedente**

Il diritto di superficie sulle aree in questione viene costituito nello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della consegna, con tutti i diritti, usi e servitù attive e passive, anche non apparenti se e in

quanto esistenti ed aventi ragione legale di esistere. Il Comune, dichiara che il terreno di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e fa parte del suo patrimonio e garantisce la libertà da privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali che possano escludere o limitare l'esercizio e il godimento del diritto di superficie.

La concessionaria rinuncia alla documentazione di rito.

**Art. 14 - Rinuncia all'ipoteca legale del venditore**

Il Comune rinuncia all'ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Venezia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reimpiego del ricavato della presente concessione.

**Art. 15 - Spese ed incombenze**

Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico della concessionaria.

Si invocano le agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare previste dal D.P.R. 633/1972, dal D.P.R. 642/1972 e dal D.P.R. 601/1973, nonché quelle previste dall'art. 20 della legge 28/01/1977, n. 10. Le spese tutte di stipula, di registrazione e di trascrizione della presente convenzione, che il concessionario avrà cura di trasmettere in due copie agli uffici della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile - Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni Urbanistiche, Residenza e Servizi, sono a carico della Parte Attuatrice, che si riserva di chiedere, e sin da ora chiede, tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

**Art. 16 - Clausola sul foro competente**

Le parti convengono che, qualora dovessero insorgere controversie in materia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione delle stesse sarà rimessa alla decisione dell'Autorità Giudiziaria competente.

Il foro competente è quello di Venezia.

**Art. 17 - Descrizione delle aree oggetto del diritto di superficie**

L'area complessiva su cui viene costituito, con la presente convenzione, il diritto di superficie ai sensi delle citate disposizioni normative è identificata all'Agenzia delle Entrate nel C.T. del Comune di Venezia - Sezione Unificata Fg. 159 mapp. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di superficie totale mq \_\_\_\_\_, reale effettiva mq. 1284, giusto frazionamento tipo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ redatto dal \_\_\_\_\_;

Confini: \_\_\_\_\_;

Provenienza: \_\_\_\_\_;

A migliore identificazione dei manufatti, della loro consistenza e confinazione, le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie catastali che, dalle stesse controfirmate e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto le lettere "\_" e "\_" omessane la lettura per espressa dispensa fattami dalle parti che dichiarano di averne piena conoscenza.

**Art. 18 - clausole finali**

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli, concordati tra le parti, al fine della verifica dell'avvenuto completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente contratto, nonché di tutti gli impegni e obblighi assunti. Il concessionario dovrà fornire tutti i chiarimenti e la documentazione necessaria al controllo.

**Art. 19 - Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/09/2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016**

Le parti dichiarano di essere state edotte di quanto previsto dal Regolamento Comunitario UE 2016/679 e prestano conseguentemente il proprio consenso al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali riguardanti le medesime ed eventuali altre parti interessate.

La Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, in qualità di titolare (pec: territorio@pec.comune.venezia.it, email: dir.territorio@comune.venezia.it e n. telefono 0412749190), tratterà i dati personali per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri e nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per adempimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, così come indicato nell'apposita informativa sul sito: <https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-0>.

**Art. 20 - Principi etici e anticorruzione**

Ciascuna Parte si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di anti-corruzione.

**Adempimenti e dichiarazione ai sensi della legge 28/02/1985 n. 47, art. 18.**

Si allega al presente atto sotto la lettera sub. \_\_\_\_\_), il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Venezia in data \_\_\_\_\_ al prot. n. \_\_\_\_\_.

La parte concedente dichiara che dalla data del rilascio del su richiamato certificato nessuna modificazione dello strumento urbanistico è intervenuta.

La concessionaria prende atto dello stato degli impianti al servizio degli immobili in oggetto, i quali potrebbero non essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Le spese per l'eventuale adeguamento degli impianti rimarranno a carico della parte concessionaria.

Le parti si dichiarano edotte di quanto disposto dal D.L.vo n. 192/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, L. 27/02/1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19 comma 14 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010:

a) si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto (ultime planimetrie in atti) e che sono state allegate al presente atto in copia non autentica;

b) la parte concedente, come rappresentata, dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale, il tutto come il concessionario conferma.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della concessionaria, salvo solo quanto per legge, ed all'uopo si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 32, 2° comma D.P.R. 601/1973 e ogni altra di legge, richiedendosi la registrazione in misura fissa ed esenzione da imposte ipotecarie e catastali.

Le Parti si dispensano espressamente e concordemente dal dare loro lettura degli allegati tutti, dichiarando di averne piena conoscenza.